

**Data: 30/11/2015**

La tutela previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea è a carico di un fondo speciale di previdenza, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il regime pensionistico degli iscritti al Fondo è stato armonizzato a quello dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), facendo salve alcune particolarità in considerazione dell'attività professionale del personale volo.

## PENSIONE DI VECCHIAIA

### Lavoratori iscritti al Fondo volo al 31 dicembre 1995

Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio.

Pertanto, per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

A) PER LE LAVORATRICI	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	57 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	57 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	58 anni e 9 mesi

B) PER I LAVORATORI	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	61 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	61 anni e 3 mesi

Il diritto alla pensione si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo.

### Lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data.

In tali casi è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.

Ciò significa che l'età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno.

A) PER LE LAVORATRICI	
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	Fino a 57 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	Fino a 58 anni e 9 mesi

B) PER I LAVORATORI	
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	Fino a 61 anni 3 mesi

Nel regime generale si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se si è in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Per gli iscritti al Fondo volo, il requisito di 70 anni diventa di 69 anni in presenza di cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.

Si precisa che per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data non è richiesto il possesso del requisito (c.d. specifico) di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo, requisito previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al Fondo anteriormente alla data del 1° gennaio 1996.

A seguito del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, agli iscritti al fondo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.

Per tali soggetti i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia sono:

- se in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007;
- se il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, 65 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007. Tale requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.

## PENSIONE ANTICIPATA

I lavoratori iscritti al Fondo volo possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

La riduzione consiste in un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero, per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.

### Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI RIDOTTI		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	<b>38 anni e 5 mesi</b> (con 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo) <b>37 anni e 5 mesi</b> (con 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)	<b>37 anni e 5 mesi</b> (con 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo) <b>36 anni e 5 mesi</b> (con 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	<b>38 anni e 6 mesi</b> (con 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo) <b>37 anni e 6 mesi</b> (con 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)	<b>37 anni e 6 mesi</b> (con 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo) <b>36 anni e 6 mesi</b> (con 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)

La legge n. 211/2011 prevede una riduzione percentuale sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.

Tale riduzione, per gli iscritti al Fondo volo, si applica con la seguente articolazione:

per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età dall'età di <b>58 anni</b>	con 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo
per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età dall'età di <b>57 anni</b>	con 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo

### Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito altresì al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Anche in questo caso è richiesto il possesso dell'ulteriore requisito specifico dei 20 anni (15 per tecnici di volo e piloti collaudatori). I due requisiti contributivi coincideranno pertanto solo nell'ipotesi che i 20 anni di contribuzione effettiva richiesti dalla legge n. 214 siano composti da sola contribuzione obbligatoria e/o volontaria.

Il predetto requisito anagrafico di 63 anni potrà essere ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo fino ad un massimo di 5 anni.

Nei confronti degli iscritti al Fondo volo per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 non trovano applicazione le riduzioni del trattamento pensionistico.

## ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

Tutti i suindicati requisiti sono stati adeguati alla speranza di vita. L'adeguamento alla speranza di vita non opera solo in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

---

## **SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE**

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata secondo il sistema retributivo. Dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dopo tale data è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota.

Per gli iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data si applica il sistema di calcolo contributivo.

## **PENSIONI DI INVALIDITA'**

Agli iscritti al Fondo si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Inoltre, agli iscritti al Fondo spetta la pensione di invalidità specifica se possono far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

## **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'**

La recente riforma ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del Fondo.

L'ammontare della misura del contributo è definito dalla legge stessa ed è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'1/1/1996 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Rimangono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

In ogni caso, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Per trattamento pensionistico, si intende quello al lordo delle imposte.

## **LA DOMANDA**

La domanda di prestazioni può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono – contact center integrato, numero verde 803164 - gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

## **DECORRENZA DELLE PENSIONI**

La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidità, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

## **RIOCUPAZIONE DEL PENSIONATO**

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione.

---

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi in attività non comportante obbligo di iscrizione al Fondo, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.